



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".



LEGGE REGIONALE

"Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali, l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, delegata alla Regione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, è subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi:

- a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della l.r. 31 maggio 1980, n.56;
- b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti;
- c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;



- e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non comportanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
- f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purchè il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame;
- g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di trasformazione;
- h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;
- i) di urbanizzazioni primarie;
- l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumità nonchè interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamità;
- m) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purchè venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
- n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;
- o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.

Art. 2

1. Il parere prescritto dall'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio



1988, n.2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n.68, per il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico è delegato al Sindaco del Comune nel quale risulta realizzata l'opera abusiva.

2. L'art 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40 è abrogato.

Art. 3

1. Le autorizzazioni ed i pareri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono di competenza del Sindaco del Comune interessato.

2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, è soggetto alle procedure del decreto-legge 27 giugno 1986, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n.431.

Art. 4

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, è integrata da un ingegnere civile/edile o da un architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini professionali.



Art.5

1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio.

2. L'indennità di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Art. 6

1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, il soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l'opera da realizzare la seguente documentazione:

a) istanza in bollo;

b) progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento alla compatibilità dell'opera prevista con la peculiarità paesaggistica ambientale del sito, nonché ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);
- corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con identificazione delle tavole I.G.M. pari scala;
- stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona interessata;
- stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;



- planimetria dettagliata in scala 1/200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
 - piante, prospetti, sezioni in scala 1/100 quotate;
 - particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;
- c) documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovrà essere firmata dal progettista.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

74

E' estratto del verbale della seduta del 24 novembre 1994
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)